

**REGIONE PIEMONTE
CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"**

**ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL CON.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"**

N. 55/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO - ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ" - CON.I.S.A. - E LA FONDAZIONE "CASA DI ACCOGLIENZA BEATO ROSAZ" PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI UTILIZZO DI CINQUE UNITÀ ABITATIVE FACENTI PARTE DEL COMPLESSO LA FORNACE, GIÀ "CASCINA MOLLARDERA" IN BRUZOLO.

L'anno duemilatredici, addì sedici del mese di dicembre, alle ore 9.15, nella Sala Riunioni del Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale "Valle di Susa" - Piazza San Francesco n. 4, regolarmente convocato, a norma dell'art. 21, comma 2, dello Statuto Consortile, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del quale sono membri i Sigg.ri:

Dott.ssa Laura MUSSANO	- PRESIDENTE -	PRESENZA SI
Dott. Emanuele BELLAVIA	- VICE PRESIDENTE -	SI
Dott. Nicolò COPPOLA	- COMPONENTE -	NO

Assume la presidenza la Dott.ssa Laura MUSSANO.

Assiste alla seduta il Segretario del Consorzio Dott. Giorgio GUGLIELMO.

Partecipa alla seduta, con voto consultivo, il Direttore del Consorzio, Dott.ssa Anna BLAIS, ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto Consortile.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dato atto che il Con.I.S.A. "Valle di Susa" e la Fondazione "Casa di Accoglienza Beato Rosaz" hanno instaurato un rapporto di collaborazione volto a creare sinergie tra il settore pubblico e il privato sociale per la promozione di iniziative congiunte ed integrate di valore altamente sociale;

rilevato che la Fondazione ha, infatti, nelle proprie finalità statutarie obiettivi di solidarietà sociale, in particolare ha per scopo la progettazione e la realizzazione di iniziative e di interventi nel campo dell'assistenza sociale;

considerato che il problema dell'emergenza casa e del conseguente disagio sociale che deriva alle famiglie dalla difficoltà di reperire un alloggio a canoni accessibili è tra le priorità di intervento del Piano di Zona e del Tavolo delle Politiche Abitative recentemente costituitosi in Valle di Susa;

preso atto che tale problematica riguarda sia nuclei familiari che subiscono una temporanea diminuzione del reddito o vivono situazioni di incertezza dello stesso (per disoccupazione temporanea, lavoro precario, lavoro sommerso, etc.), sia le famiglie o le mamme, in carico ai Servizi Sociali che vivono condizioni di particolare fragilità e incontrano maggiori difficoltà di integrazione sociale e di accettazione da parte del territorio e dei suoi attori, per la permanenza di barriere culturali e psicologiche nei confronti delle persone portatrici di disagio sociale;

preso atto che la Fondazione, per fronteggiare tale problematica, si è dichiarata disponibile a mettere a disposizione, a costi molto agevolati e a titolo sperimentale, 5 unità abitative ammobiliate presso il complesso la Fornace di Bruzolo, da destinare a persone o nuclei familiari in carico al Servizio Sociale che rientrino in articolati progetti di sostegno e di accompagnamento all'autonomia e/o a nuclei con minori, che necessitino di reperire con urgenza una sistemazione alloggiativa, anche a seguito di sfratto esecutivo, e per la cui collocazione il Comune di residenza abbia chiesto la collaborazione del Consorzio;

richiamata la propria deliberazione n. 12/2012 del 19/03/2012, con la quale è stato approvato il Protocollo d'Intesa tra il Con.I.S.A. e la Fondazione "Casa di Accoglienza Beato Rosaz" per la realizzazione del progetto sperimentale di utilizzo di cinque unità abitative facenti parte del complesso la Fornace, già "Cascina Mollardera" in Bruzolo;

ritenuto di approvare un nuovo Protocollo il Protocollo d'Intesa tra il Con.I.S.A. "Valle di Susa" e la Fondazione "Casa di Accoglienza Beato Rosaz" per la prosecuzione del progetto di utilizzo di cinque unità abitative facenti parte del complesso la Fornace, già "Cascina Mollardera" in Bruzolo, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

visto il T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

richiamata la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 20, comma 1, dello Statuto Consortile;

dato atto che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo, i pareri favorevoli prescritti dalla normativa vigente in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del Responsabile di Area Minori, Famiglie e Adulti, in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni riportate in premessa, un nuovo Protocollo d'Intesa tra il Con.I.S.A. "Valle di Susa" e la Fondazione "Casa di Accoglienza Beato Rosaz" per la prosecuzione, fino al 30/06/2015, del progetto di utilizzo di cinque unità abitative facenti parte del complesso la Fornace, già "Cascina Mollardera" in Bruzolo, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Direttore del Consorzio sia la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, sia la messa in atto di tutti gli atti necessari e conseguenti alla piena applicazione del Protocollo stesso;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa, in quanto gli oneri economici per l'utilizzo delle unità abitative saranno a carico del Con.I.S.A. e/o dei diretti beneficiari e verranno assunti, di volta in volta, con apposito impegno di spesa;
4. di dare atto che sono stati acquisiti, sulla presente deliberazione, i pareri favorevoli prescritti dalla normativa vigente;

SUCCESSIVAMENTE

attesa l'urgenza di procedere all'approvazione del suddetto Protocollo d'Intesa, ai fini della successiva sottoscrizione e della conseguente applicazione;

visto l'art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000;

con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



REGIONE PIEMONTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"

Con.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" - Piazza S. Francesco, 4 - 10059 SUSÀ (TO)

Tel. 0122 648 501 - Fax 0122 629 335

e-mail: conisa.segreteria@conisa.it - www.conisa.it - Cod. Fisc. 96020760011 - P. IVA 07262140010

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE VALLE DI SUSÀ – CON.I.S.A. – E LA FONDAZIONE "CASA DI ACCOGLIENZA BEATO ROSAZ" PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI UTILIZZO DI CINQUE UNITÀ ABITATIVE FACENTI PARTE DEL COMPLESSO LA FORNACE, GIÀ "CASCINA MOLLARDERA" IN BRUZOLO.

N. 55/2013 DEL 16/12/2013

Pareri prescritti dalla normativa vigente


Parere di regolarità tecnica dell'atto:

FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE

L'Ufficio competente ad esprimere il suddetto parere è individuato in base alla materia

Susa 16 DIC. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



[Handwritten signature]

Protocollo d'Intesa tra il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Valle di Susa – Con.I.S.A. – e la Fondazione “Casa di Accoglienza Beato Rosaz”- per la realizzazione del progetto di utilizzo di cinque unità abitative facenti parte del complesso La Fornace, già “Cascina Mollardera” in Bruzolo.

TRA

Il Con.I.S.A. “Valle di Susa” - Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale “Valle di Susa”, in seguito denominato Consorzio, C.F. 96020760011, nella persona del Direttore Dott.ssa Anna BLAIS, nata a Susa (TO) il 04/03/1955, domiciliata, ai fini del presente atto, presso la sede legale del Consorzio in Piazza San Francesco n. 4 – Susa (TO)

E

la Fondazione “Casa di Accoglienza Beato Rosaz”, Via Cavour n.16 -10050 –Bruzolo (TO)- C.F. 955634500014 nella persona della Presidente Sig.ra Aurora Magnetto, nata a Torino il 30/05/1947, residente ad Almese in Via della Michela, 29 – C.F.MGNRRA47E70L219K.

Premesso che

- La Fondazione “Casa di Accoglienza Beato Rosaz” ha nelle finalità statutarie obiettivi di solidarietà sociale, in particolare ha per scopo la progettazione e la realizzazione di iniziative e di interventi nel campo dell’assistenza sociale;
- il problema dell’emergenza casa e del conseguente disagio sociale che deriva alle famiglie dalla difficoltà di reperire un alloggio a canoni accessibili è tra le priorità di intervento del Piano di Zona e del Tavolo delle Politiche Abitative recentemente costituitosi in Valle di Susa. Tale problematica riguarda nuclei familiari che subiscono una temporanea diminuzione del reddito o vivono situazioni di incertezza dello stesso (per disoccupazione temporanea, lavoro precario, lavoro sommerso, etc.);
- le famiglie o le mamme, in carico ai Servizi Sociali perché vivono condizioni di particolare fragilità, incontrano maggiori difficoltà di integrazione sociale e di accettazione da parte del territorio e dei suoi attori, per la permanenza di barriere culturali e psicologiche nei confronti delle persone portatrici di disagio sociale;
- la Fondazione “Casa di Accoglienza Beato Rosaz” intende favorire la sensibilizzazione del territorio e dei suoi interlocutori rispetto alle tematiche dell’abitare, promuovendo una sensibilità ai temi dell’accoglienza, della solidarietà e della responsabilizzazione sociale, della multiculturalità e dell’interculturalità, aggregando soggetti che già operano in quest’ottica (strutture pubbliche, organismi del volontariato, centri accoglienza, associazioni di stranieri, ecc.) e soggetti che devono maturare consapevolezza, responsabilizzazione e capacità di intervento attivo (imprese, cittadini, associazioni imprenditoriali, organismi rappresentativi dell’offerta di alloggi, etc.).

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1

Oggetto e Destinatari

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo, che definisce i rapporti tra il Consorzio e Fondazione "Casa di Accoglienza Beato Rosaz", per quanto attiene la messa a disposizione di 5 unità abitative ammobiliate presso il complesso La Fornace, già "Cascina Mollardera" di Bruzolo.
2. E' responsabilità del Consorzio individuare i soggetti che abbiano le caratteristiche per beneficiare dell'iniziativa e segnalarli alla Fondazione
3. Gli alloggi possono accogliere persone o nuclei familiari in carico al Servizio Sociale che rientrano in articolati progetti di sostegno e di accompagnamento all'autonomia e/o nuclei con minori, sottoposti a provvedimento di sfratto esecutivo o in situazione di emergenza abitativa, che necessitino di reperire con urgenza una sistemazione alloggiativa e per la cui collocazione il Comune di residenza abbia richiesto la collaborazione del Consorzio.
4. La permanenza presso i suddetti alloggi deve essere prevista per periodi temporanei, di norma non superiori a diciotto mesi, salvo eccezioni particolari che verranno di volta in volta valutate congiuntamente dal Consorzio e dalla Fondazione.
5. I destinatari del progetto, per semplificare, possono essere individuati nelle seguenti categorie:
 - a) donne sole, con figli minori a carico;
 - b) persone con problematiche di rilevanza socio - economica che vivono situazioni abitative precarie, con alloggi inadeguati o impropri o che sono prive di abitazione e che, autonomamente, non hanno la possibilità di accedere al mercato della locazione privata, anche a seguito di sfratto esecutivo che prefigura una situazione di emergenza abitativa;
 - c) uomini e donne separati/divorziati, che abbiano difficoltà a sostenere una locazione a prezzi di mercato, anche per la presenza o assenza di assegni di mantenimento disposti dal Tribunale, con lavori saltuari e discontinui.

Art. 2

Risorse messe a disposizione dal Consorzio

1. Il Consorzio, per le attività oggetto del presente Protocollo, mette a disposizione i propri operatori, Assistenti Sociali, Educatori Professionali, Responsabili di Servizi, in possesso di comprovata professionalità.
2. Qualora il destinatario sia inserito in un più ampio progetto di sostegno il Consorzio può attivare interventi di propria esclusiva competenza finalizzati a favorire il raggiungimento di una completa autonomia.

Art. 3

Risorse messe a disposizione dalla Fondazione "Casa di Accoglienza Beato Rosaz"

1. La Fondazione mette a disposizione n. 5 unità abitative.

Art. 4

Attività svolte congiuntamente dal Consorzio e dalla Fondazione "Casa di Accoglienza Beato Rosaz"

1. Le attività da svolgersi in modo integrato sono:
 - valutazione congiunta delle situazioni segnalate dal Consorzio, definizione dei tempi e delle modalità di inserimento negli alloggi;
 - incontri periodici per valutare l'andamento degli inserimenti e definire le eventuali iniziative da porre in essere ;
 - valutazione congiunta delle situazioni particolari che possono richiedere deroghe in merito ai tempi di permanenza;
 - valutazione di ciascun inserimento alla scadenza del periodo definito, al fine di verificare la permanenza dei requisiti che giustificano il protrarsi dell'inserimento.

Art. 5

Attività a carico del Consorzio

1. Compete al Consorzio l'individuazione e la segnalazione alla Fondazione dei potenziali beneficiari, tenendo conto:
 - delle tipologie e delle caratteristiche descritte all'art.1;
 - delle piccole dimensioni degli alloggi che consentono, di norma, l'inserimento di nuclei composti al massimo da 3 persone;
 - della necessità di porre particolare attenzione al fatto che gli stili di vita e di comportamento degli ipotetici beneficiari siano adeguati alla convivenza con gli altri condomini del complesso "La Fornace" - già Cascina Mollardera.
2. Prima dell'inserimento il Consorzio si impegna ad illustrare al beneficiario le caratteristiche dell'intervento, evidenziandone le finalità, la provvisorietà, gli impegni che lo stesso deve assumere in prima persona e le cause di decadenza dal beneficio.
3. Su richiesta della Fondazione il Consorzio si adopererà per responsabilizzare il beneficiario, attraverso gli strumenti propri del servizio sociale, al rispetto degli impegni assunti, escludendo il proprio coinvolgimento in trattative stragiudiziali finalizzate al recupero del credito e/o al rilascio dell'unità abitativa.
4. Il Consorzio, anche coinvolgendo il Comune di residenza qualora si tratti di emergenze abitative, si impegna a garantire alla Fondazione, per ogni alloggio, l'introito di € 150,00 mensili, con le modalità e nei limiti descritti ai successivi commi 5 e 6.
Gli oneri alle utenze sono a diretto carico dei beneficiari, che provvederanno alla stipula dei relativi contratti con le società fornitrici.
5. Le somme a carico del Con.I.S.A. /Comune verranno erogate, nella fattispecie delle emergenze abitative, di cui all'art. 1 comma 5 punto b), per i primi sei mesi dall'inserimento. La richiesta di inserimento dovrà essere formulata esclusivamente dal

Consorzio, firmatario del presente Protocollo, anche qualora la problematica abitativa venga rilevata dal Comune di residenza.

6. Nel caso di progetti di accompagnamento all'autonomia il Con.I.S.A. definirà, di volta in volta, la durata specifica del progetto, gli impegni richiesti ai beneficiari e di conseguenza i tempi delle garanzie economiche a carico del Consorzio stesso, durata che non potrà comunque superare i 15 mesi dall'inserimento.
7. Decorso il periodo di tempo di cui ai commi 5 e 6, qualora il beneficiario non adempia all'obbligo di versamento delle somme da lui direttamente dovute, a qualunque titolo, alla Fondazione, il Con.I.S.A., dopo aver coinvolto, se del caso, il Comune di provenienza, si riserva, su richiesta della Fondazione, di corrispondere un'ulteriore somma pari a 3 mensilità, nelle more dell'attivazione, da parte della Fondazione stessa, delle azioni giudiziarie nei confronti dei soggetti inadempienti.
Nel caso in cui la Fondazione agisca per il recupero del credito e ottenga il pagamento, tali somme dovranno essere rimborsate dalla Fondazione al Con.I.S.A.
8. La corresponsione della somma di cui al punto 7 è subordinata alla documentazione da parte della Fondazione dell'avvenuta proposizione di azione giudiziaria avverso il beneficiario.
9. Nessuna somma è dovuta dal Con.I.S.A. oltre a quelle previste ai commi 4, 5, 6, 7 e in particolare, a titolo esemplificativo, nessuna somma è dovuta in caso di permanenza nell'unità comodata oltre il termine autorizzato dal Con.I.S.A.
10. Nel caso in cui il beneficiario non corrisponda quanto da lui dovuto per dichiarata totale assenza di risorse economiche del nucleo, previo accertamento da parte del Con.I.S.A. della concreta attivazione, dei soggetti adulti, nella ricerca del lavoro, la Fondazione si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per dare avvio ad interventi di borse lavoro, i cui proventi consentiranno ai beneficiari di far fronte, in misura totale o parziale, agli impegni economici assunti. Tale intervento dovrà essere regolamentato con specifici separati atti.
11. Il Consorzio si impegna inoltre ad adoperarsi per facilitare l'inserimento nel contesto sociale e, qualora necessario, scolastico, dei soggetti che verranno inseriti negli alloggi, anche in collaborazione con il Comune di Bruzolo.
12. Sarà infine cura del Consorzio curare i rapporti con i Comuni di provenienza dei beneficiari, qualora gli stessi siano nuclei sottoposti a provvedimento di sfratto esecutivo o in situazione di emergenza abitativa.

Art. 6

Attività a carico della Fondazione "Casa di Accoglienza Beato Rosaz"

1. La Fondazione "Casa di Accoglienza Beato Rosaz" si impegna a:
 - mettere a disposizione gli alloggi ammobiliati;
 - richiedere un rimborso spese agevolato forfettariamente pari a € 150,00 (centocinquanta) mensili, comprensivi delle spese di amministrazione e aree comuni;
 - stipulare il contratto di comodato direttamente con i beneficiari, i quali provvederanno autonomamente alla stipula dei diversi contratti con le società

fornitrici di servizi (es. Enel. Italgas, ecc), in quanto sono presenti contatori individuali che consentono la rilevazione dei consumi afferenti a ciascun alloggio;

- partecipare agli incontri di valutazione e di verifica previsti all'art.4;
- iniziare immediatamente azioni giudiziarie per il rilascio delle unità detenute da beneficiari inadempienti e alla scadenza contrattuale, qualora la Fondazione intenda richiedere al Consorzio l'intervento di cui all'art. 5 punto 7.

Art. 7

Durata

1. Il presente protocollo ha durata fino al 30/06/2015; almeno 3 mesi prima della conclusione del presente accordo, sarà necessario effettuare una valutazione puntuale dell'iniziativa e della eventuale disponibilità da parte della Fondazione "Casa di Accoglienza Beato Rosaz" ad ampliare il numero degli appartamenti rientranti nel progetto.

Letto, confermato e sottoscritto

Li _____

In data _____

Per il Consorzio Intercomunale
"Valle di Susa"

IL DIRETTORE
Anna BLAIS

Fondazione "Casa di Accoglienza Beato
Rosaz"

IL PRESIDENTE
Aurora MAGNETTO

Letto, confermato e sottoscritto
in originale firmato

IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Laura MUSSANO

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Giorgio GUGLIELMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio del Consorzio il:
_____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Susa, li _____

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio GUGLIELMO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Li _____

VISTO:

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio GUGLIELMO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 140, D. Lgs. 267/2000:

è stata trasmessa in elenco, con lettera prot. n. _____ in data _____ ai Capigruppo Consiliari come prescritto dall' art. 125 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (il relativo testo è disponibile presso la Sede Consortile - Ufficio Segreteria).

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000)

E' divenuta esecutiva ai sensi di legge in data _____

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Susa, li _____

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio GUGLIELMO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Li _____

VISTO:

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio GUGLIELMO